

APERTURA UFFICI IAT

- Normativa di riferimento:
Art. 13 della L.R. 22 ottobre 1996, n. 75;
D.G.R. n. 59-24136 del 10.03.1998;
D.G.R. n. 9-9082 del 16.04.2003;
Deliberazione Giunta Provinciale n. 874 del 3/12/2001;
Deliberazione Giunta Provinciale n. 724 del 23.10.2003;

- Possibili richiedenti:
ATL;
Comuni;
Associazioni Turistiche Pro Loco

- Alla richiesta indirizzata alla Provincia dovrà essere allegata la deliberazione della Giunta Comunale con l'indicazione dei requisiti di seguito indicati:

Criteria specificati nell'allegato della DGR n. 59-24136 del 10.03.1998:

A) Caratteristiche e requisiti tecnici dello IAT:

- 1- Locale informazione posto in posizione di facile accesso per il pubblico;
- 2- Decoro ed efficienza dei locali e degli arredi ed attrezzature;
- 3- Telefono e fax;
- 4- Apertura continuativa annuale o stagionale, fatte salve giornate di chiusura per il riposo settimanale. Apertura settimanale nei periodi di funzionamento per almeno 30 ore settimanali con personale addetto.

B) Caratteristiche della località:

- 1.1 Potrà essere concesso il nulla-osta agli IAT che operino in località che abbiano le seguenti caratteristiche;
- 1.2 Località che disponga di almeno 250 posti letto in strutture turistico ricettive e che registrino almeno 10.000 presenze turistiche all'anno;
- 1.3 Località che per la sua posizione costituisca punto di servizio per una o più località che abbiano le caratteristiche indicate al punto 1.1

(in assenza di tali requisiti è sufficiente che il Comune sia inserito nell'elenco provinciale dei Comuni Turistici DGR n.9-9082 del 16.04.2003);

C) Programma di funzionamento:

Alla domanda di nulla-osta deve essere allegato un programma per il funzionamento dello IAT che indichi in numero e le caratteristiche del personale che sarà impiegato e le modalità di funzionamento dell'ufficio.

Nel programma di funzionamento dovrà essere indicato l'impegno a raccogliere e diffondere le informazioni turistiche riguardanti la località di riferimento dello IAT e a metterle a disposizione dell'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale, nonché a fornire al pubblico informazioni turistiche di carattere generale riferite all'ambito turistico di appartenenza e alla Regione.

D) Compatibilità finanziarie:

Alla domanda di nulla-osta deve essere allegato un piano finanziario che indichi le modalità di copertura dei costi per la gestione dello IAT.

La Provincia, acquisito il parere favorevole dall'Agenzia di promozione turistica competente, concede il nulla osta per l'istituzione e uso denominazione dell'Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (IAT).

I punti di informazione che abbiano caratteristiche diverse da quelle indicate e non abbiano ottenuto il nulla-osta non potranno usare la sigla IAT – Ufficio di Informazione e accoglienza turistica, ma solo la dizione ufficio di informazioni turistiche con la sigla (i) (es. uffici solo aperti alla domenica o in occasioni di manifestazioni).

Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. A della L.R. 75/96, cureranno il corretto funzionamento del sistema di servizi di informazione e di accoglienza dei turisti per l'ambito di competenza, promuovendo e coordinando l'istituzione e la gestione di IAT e dei servizi di informazione turistica.